

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDD	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà ha emesso la seguente

SENTENZA

Nei confronti Avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, pec: [OMISSIS], domiciliato in [OMISSIS] rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso la segreteria del CNF di Roma avverso la decisione n. 6/2020, pronunciata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona in data 11.9.2019 (motivazione depositata il 22.10.2020), notificata il

successivo 23.10.2020, con la quale le veniva comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di un anno.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Vincenzo Di Maggio svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con esposto datato 12.8.2015 e successiva integrazione del 9.7.2018, presentati all'Ordine degli Avvocati di Ancona, la sig. [ESPONENTE] si doleva del comportamento osservato dall'Avv. [RICORRENTE] il quale aveva omesso di presenziare alle udienze di cui al processo penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Rimini ([OMISSIS]/2011 RG), di non aver impugnato la relativa decisione (n. [OMISSIS]/2014) e di non averla assistita in occasione del processo n.[OMISSIS]/10 RG dinanzi al GdP di Rimini.

La Sezione Giudicante del Consiglio Distrettuale di disciplina di Ancona, dopo gli adempimenti di rito, con delibera del 17.6.2019, comunicata in pari data, apriva il procedimento disciplinare contestando all'incolpato i seguenti addebiti:

"a) Violazione dell'art. 26, co. 3°, CD non avendo partecipato, senza addurre alcun impedimento, all'udienza dibattimentale di discussione nel procedimento penale che vedeva imputata [ESPONENTE] per i delitti di cui agli artt. 2. 4 e 7 L. 895/1967 e 337 c.p. con ciò facendole mancare per non scusabile e rilevante trascuratezza una adeguata difesa tecnica;

b) Violazione dell'art. 26, co. 3°, C.D.F. per aver fatto scadere i termini per appellare la sentenza di condanna pronunciata all'esito del procedimento di cui al capo a) e pur avendo ripetutamente assicurato alla [ESPONENTE] di stare provvedendo o di aver già provveduto a presentare l'impugnazione, con non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita;

c) violazione dell'art. 12 C.D. avendo tenuto nel corso del mandato difensivo conferitogli da [ESPONENTE] in relazione al procedimento penale di cui al capo a) una condotta complessivamente improntata a grave negligenza,

d) Per aver violato l'art. 26, c. 3°. C.D.F. non partecipando senza addurre alcun impedimento a n. 6 udienze dibattimentali (19/11/2010, 15/7/2011, 6/4/2012, 22/2/2013, 13/12/2013, 22/5/2015) nel procedimento penale n.[OMISSIS]/10 RG GdP Rimini a carico della [ESPONENTE] della quale l'avv. [RICORRENTE] era difensore di fiducia".

Nel corso dell'istruttoria veniva sentita l'esponente che confermava il contenuto della denuncia/esposto e, in particolare, di essere venuta a conoscenza che la sentenza non era stata appellata dall'avv. [RICORRENTE] dopo essersi recata nella cancelleria del Tribunale di Rimini. Tanto, a seguito della ricezione della notificazione di un atto di precetto, avvenuta il 29.1.2015, il cui titolo esecutivo era rappresentato dalla sentenza non appellata.

Il CDD, dopo aver acquisito la documentazione inviata dalla [ESPONENTE] e quella ricevuta dalla Cancelleria del Tribunale di Rimini, tenute in non cale le scarse difese dell'incolpato il quale negava ogni addebito, con provvedimento reso in data 11.9.2019 (motivazione depositata il 22.10.2020), notificata il successivo 23.10.2020, riteneva provata la responsabilità disciplinare dell'odierno ricorrente e, in applicazione dell'art. 26 co. 3 cod. deont., aumentata la sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 22 co. 2 lett. b) stesso Codice, attesa la gravità del caso, applicava allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di un anno.

L'avv. [RICORRENTE], difendendosi personalmente, ha impugnato tempestivamente suddetto provvedimento, dinanzi a questo Consiglio, notificando il relativo ricorso in data 17 novembre 2020.

In particolare, rilevava:

1) L'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 56 della legge n. 247 /2012.

Sostiene il [RICORRENTE] che *“l'azione disciplinare, quanto meno in relazione ai capi a), b), e c) dell'incolpazione, erano già prescritti al momento della contestazione per il decorso del termine di 6 anni, o comunque si sono prescritti per il decorso del termine massimo previsto.*

Infatti le violazioni contestate hanno natura istantanea, e quindi si sono consumate nel momento in cui sarebbero state poste in essere, e quindi nella mancata partecipazione alle udienze, e alla mancata presentazione dei motivi di appello avverso le sentenze emesse nei confronti della [ESPONENTE].

Ne deriva che il termine dei 6 anni era già decorso, e comunque nel frattempo decorso quello massimo dei 7 anni e mezzo.”.

2) In ogni caso, contestava, nel merito, ogni addebito.

In particolare, per ciò che concerne i primi tre capi di incolpazione, deduceva che nonostante avesse assistito la sig.ra [ESPONENTE], partecipando all'udienza di convalida dell'arresto, ottenendo per essa l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, presentando poi istanza di revoca della misura, accolta dal Tribunale,

non aveva più avuto sue notizie, né era stato più contattato dalla cliente che, invero, riprese a telefonargli *“soltanto a seguito dell'azione intrapresa dalla parte civile per ottenere l'esecuzione delle statuizioni civili”*.

In relazione al capo D) di incolpazione, deduceva di non aver mai ricevuto mandato difensivo dalla sig.ra [ESPONENTE].

3) Infine, rilevava che la sanzione inflitta fosse eccessiva, ancorchè fosse stato attinto da precedenti sanzioni disciplinari (*ritenute risalenti nel tempo*) e la mostrata disponibilità a corrispondere a favore della sig.ra [ESPONENTE] le somme sborsate a titolo di risarcimento danni.

Così rassegnava le conclusioni:

“1) in via principale che l'ecc.mo Consiglio nazionale Forense, in accoglimento del presente ricorso, Voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare quanto meno in riferimento ai capi A) B) e C) dell'incolpazione, o comunque annullare la sanzione applicata per insussistenza in tutto o in parte delle incolpazioni;

2) in subordine che l'Ecc.mo Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento, Voglia ridurre la sanzione comminata da contenersi nei minimi edittali.”

Veniva rigettata l'istanza di rinvio presentata dall'incolpato poiché relativa ad un impedimento professionale disposto successivamente alla comunicazione di fissazione dell'udienza dibattimentale dinanzi questo Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di essere accolto per quanto di ragione, ancorchè confermativo della sanzione inflitta.

Sebbene le condotte siano multiple, esse devono essere considerate singolarmente e non come continuazione di uno stesso illecito.

Infatti, confortati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Cfr. sentenza del 30 aprile 2012, n. 81), si ritiene che l'istituto penale della continuazione del reato costituisca istituto proprio del giudizio penale e pertanto non sia applicabile al procedimento disciplinare avanti il COA, che ha invece natura amministrativa.

Resta, ora, da considerare quale sia la normativa della prescrizione applicabile alla fattispecie.

Giova, a tal fine, considerare singolarmente quando furono consumati i singoli illeciti e verificare se ad essi siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 51 r.d.l. 1578/33. ovvero all'art. 56 L.P. per i quali l'azione disciplinare deve considerarsi prescritta.

E' indispensabile, dapprima, soffermarsi sulla scansione temporale degli eventi relativi alla sentenza del Tribunale di Rimini n. [OMISSIS]/2014 e di cui ai primi due capi di incolpazione.

- La sentenza è stata resa in data 11/3/2014, con termine per deposito entro novanta giorni e, infine, depositata il 24/6/2014, quindi si presume sia diventata irrevocabile (in mancanza della prova di notifica di detta sentenza all'imputato) quanto meno da quest'ultima data, quindi passata in giudicato in data 23/9/2014.

Il termine prescrizione voluto dalla normativa vigente al momento della consumazione dell'illecito rientra nella previsione di cui all'art. 56 L.P., pertanto, non risultano essere decorsi i sette anni e sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (23/9/2014), termine ultimo per proporre l'appello relativo al capo sub b), del provvedimento impugnato. Al contrario, l'azione disciplinare di cui alla previsione contenuta dal capo sub a), relativa alla mancata partecipazione alle udienze dello stesso processo, è prescritta.

Il capo di incolpazione di cui alla lettera c), attesa la sua genericità, non può costituire una reale autonoma contestazione perché si riferisce a quei comportamenti che hanno avuto genesi e consumazione istantanea, così come la successiva richiesta di pagamento formulata dalle parti civili ne rappresenta soltanto una conseguenza degli illeciti prescritti.

Con riferimento al capo di incolpazione sub d), valgono le stesse considerazioni anzi esposte.

Sicché, con riferimento al procedimento penale n.[OMISSIS]/10 RG dinanzi al GdP di Rimini, coperte da prescrizione quinquennale ex art. 51 r.d.l. 1578/33 deve ritenersi l'omessa partecipazione delle udienze ante 2 febbraio 2013 (entrata in vigore della Legge 31 dicembre 2012, n. 247), in quanto già decorsi detti termini con riferimento alla data di notificazione del capo di incolpazione (17.6.2019), da considerarsi quale valido atto interruttivo.

Stessa sorte, ma per l'applicazione dell'art. 56 della vigente L.P. si ritiene debba seguire la mancata partecipazione alle udienze 22/2/2013 e 13/12/2013.

Al contrario, l'applicazione della prescrizione dell'azione disciplinare è da escludere per l'ingiustificata assenza a presenziare alla sola udienza tenutasi in data 22.5.2015.

Infine, in mancanza di qualsiasi altro riferimento (influenza del comportamento dell'incolpato sulla pronuncia del GdP non acquisita agli atti), restano solo da valutare gli illeciti deontologici ascrivibili all'incolpato perché non prescritti, la pregressa condotta dell'incolpato (ben 9 condanne, di cui 5 censure e 4 sospensioni per un complessivo ammontare di un anno e tre mesi), avuta considerazione del combinato disposto di cui

agli artt. 26 c. 3 e 22 lett. b L.P. che prevedono la sanzione nella misura edittale della censura o aggravata, fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno.

Ciò premesso questo Consiglio ritiene di confermare la sanzione comminata dal CDD di Ancona, ancorchè alcuni illeciti siano caduti in prescrizione, avuta considerazione del comportamento complessivo dell'incolpato, valutata la sua condotta in generale in concorso con il suo "curriculum" disciplinare.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie per quanto di ragione il ricorso e dichiara prescritti gli illeciti così come in motivazione; conferma per gli altri capi la pronuncia gravata da impugnazione e, per gli effetti, la sanzione inflitta dal CDD di Ancona.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 giugno 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria